

Lettera n. 1547 del 20/12/2004

**MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**

DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI E PER I SISTEMI
INFORMATIVI E STATISTICI
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI DI TRASPORTO
AD IMPIANTI FISSI -ex TIF 6

Prot. N. 1547(6)71.32.1

Roma, 20 dicembre 2004

OGGETTO: Seggiovie al servizio di campi scuola – condizioni ai fini dell'omissione dei poggiasci.

Questa sede a seguito delle richieste formulate da parte delle associazioni di categoria ANEF ed ACIF, dietro istanze avanzate dai propri associati, relative all'eventuale omissione del poggiasci sugli impianti funicolari aerei al servizio di campi scuola, acquisito il parere espresso in merito dalla Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri, nelle adunanze del 9 maggio 2004 con voto n. 7 ritiene che possano essere ammesse seggiole munite di barra di protezione priva di poggiasci sugli impianti funiviari suddetti aventi le caratteristiche di seguito riportate:

1. la lunghezza inclinata deve corrispondere ad un tempo di viaggio non superiore a 5 minuti ed il personale addetto deve avere la visibilità totale della linea da una o entrambe le stazioni;
2. l'azionamento, nel caso di seggiovia a collegamento permanente, deve possedere una velocità variabile di esercizio non superiore a 1,8 m/s, riducibile, eventualmente, a valori minori, a giudizio del Direttore di Esercizio, in relazione al grado di abilità dell'utenza che usa l'impianto;
3. la presenza di un azionamento di recupero;
4. la linea deve avere un andamento regolare, con franco verticale fra il bordo inferiore del sedile ed il terreno non innevato non superiore a 6 m, misurato nelle condizioni di linea "a vuoto". Detto valore può essere elevato ad 8 m per tratti di lunghezza tali da contenere al massimo 2 veicoli per ramo, in presenza di depressioni locali del terreno. Il terreno sottostante, deve essere tale da consentire al personale addetto rapidi ed agevoli spostamenti anche con le scale utilizzate per il soccorso e da garantire la percorribilità dei mezzi battipista;

5. la distanza di visibilità dei punti di sbarco (comma 3.12.15.7 delle PTS di cui al DM 8 marzo 1999) deve essere pari alla lunghezza percorsa dal veicolo in 8 s;
6. il piano di soccorso dovrà prevedere una dotazione di mezzi ed organizzazione tale da poter calare a terra i viaggiatori in un tempo massimo pari a 60 min;
7. per gli impianti a seggiole biposto, idonei cancelletti di regolazione di accesso in asservimento al veicolo in arrivo ed intervallo di tempo tra i veicoli non inferiore a 7 s;
8. per gli impianti a seggiole triposto, idonei cancelletti di regolazione di accesso in asservimento al veicolo in arrivo, muniti di pedana mobile di imbarco con intervallo di tempo tra i veicoli non inferiore a 7 s;
9. per gli impianti a seggiole quadriposto, idonei cancelletti di regolazione di accesso in asservimento al veicolo in arrivo, muniti di pedana mobile di imbarco con intervallo di tempo tra i veicoli non inferiore a 7,5 s;
10. la distanza tra la superficie della banchina di imbarco e sbarco e la superficie superiore del sedile con veicolo vuoto deve essere minore uguale a 0,45 m per rendere agevole sia la salita che la discesa dei viaggiatori;
11. le seggiole devono essere munite di barra di chiusura a blocco comandato, vale a dire che la barra dopo essere stata abbassata alla partenza rimane bloccata in posizione stabile di chiusura fino all'arrivo ove un apposito dispositivo di sblocco dovrà consentirne la riapertura;
12. il punto di incernieramento della barra di chiusura della seggiola deve essere posizionato verso l'alto in modo che la barra stessa si mantenga lontana dalla testa degli sciatori durante la fase di sollevamento e abbassamento; quando tale barra è in posizione di chiusura deve rientrare quanto possibile e presentare una distanza di circa 15 cm rispetto al bordo superiore del sedile in modo da limitare lo spazio di scivolamento;
13. la lunghezza della protezione anteriore alle stazioni, sul lato dei veicoli utilizzabili dai viaggiatori, al fine di limitare le conseguenze di eventuali cadute (comma 3.12.15.7 delle PTS di cui al DM 8 marzo 1999) deve essere pari alla lunghezza percorsa dal veicolo in 7 s;
14. il terreno dovrà risultare pressochè pianeggiante per circa 15 m dopo i punti di imbarco, con franco verticale variabile linearmente, in modo da consentire una corretta disposizione dei viaggiatori prima che la seggiola si scosti sensibilmente dal terreno sottostante;
15. il personale addetto alle pedane di imbarco e sbarco, dovrà garantire il presenziamento in numero e posizioni tali da poter intervenire prontamente per agevolare le operazioni di salita e discesa dei viaggiatori o per qualsiasi ulteriore evenienza.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Amedeo Gargiulo)

